ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2016-2574 del 28/07/2016

Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla societa RABBI e SOLVED Srl per impianto, destinato a produzione diluenti e solventi mediante miscelazione a freddo di solventi organici, ubicato in Via Renata Vigano n 5, Comune di Bentivoglio

Proposta n. PDET-AMB-2016-2627 del 27/07/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bentivoglio 1

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società RABBI & SOLVED Srl per l'impianto, destinato a miscelazione a freddo di solventi organici, ubicato in Via Renata Viganò n. 5, Comune di Bentivoglio.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società RABBI & SOLVED Srl per l'impianto sito a Bentivoglio (BO), in Via Renata Viganò n. 5, c.a.p. 40010 dove viene svolta l'attività di miscelazione a freddo di solventi organici che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali originate dall'unione di acque industriali di processo, meteoriche di dilavamento aree esterne e domestiche (Soggetto competente SUAP Unione Reno Galliera);
 - Proroga in AUA della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bentivoglio sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bentivoglio

²Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

- data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
- 5. Obbliga la RABBI & SOLVED Srl a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
- 6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
- 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bentivoglio nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La RABBI & SOLVED Srl, C.F. 00317900371 e P.IVA 00502641202, con sede legale e impianto sito a Bentivoglio (BO) in Via Renata Viganò n. 5, ha presentato, nella persona di Giovanna Maremmi in qualità di legale rappresentante, al SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 22/01/2016 al Prot. n. 2151/2016 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice scarico in pubblica fognatura.
- Il SUAP dell'Unione Reno Galliera, con propria nota prot. n. 2820/2016 del 28/01/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 29/01/2016 al PGBO/2016/1294⁷, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, al Comune di Bentivoglio e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- ARPAE-SAC ha attivato specifica pratica Sinadoc 5681/2016, restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.
- Hera Spa con propria nota prot. n. 76756 del 24/06/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC

.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

⁷ Pratica Sinadoc n. 5681/2016.

di Bologna in data 27/06/2016 al PGBO/2016/11730, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al

SUAP dell'Unione Reno Galliera il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue

originate dall'impianto in oggetto.

• Il SUAP dell'Unione Reno Galliera con propria nota Prot. 28455 del 11/07/2016, pervenuta

agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/07/2016 al PGBO/2016/13061, ha trasmesso

il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo

scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione

pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di

adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri amministrativi

dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale

n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-

2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per

attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli

oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 303.00.

Bologna, data di redazione 27/07/2016

Il Responsabile U.O.

Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE-SAC

Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice

dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta

secondo l'articolo 3 del D.1gs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione

digitale.



Autorizzazione Unica Ambientale

RABBI & SOLVED Srl – Comune di Bentivoglio - Via Renata Viganò n. 5

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali industriali, meteoriche di dilavamento aree esterne e domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura mista di Via Renata Viganò n. 5 classificato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche di dilavamento aree esterne" provenienti dall'attività dell'impianto di miscelazione a freddo di solventi organici.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno Galliera, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 28455 del 11/07/2016, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 76756 del 24/06/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti di ARPAE-SAC di Bologna e del SUAP dell'Unione Reno Galliera:

• Copia precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. 7063/2012 del 27/04/2016 rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno Galliera.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pratica Sinadoc n. 5681/2016

Documento redatto in data 26/07/2016

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)





Pratica 26101/2151/2016 SN

Prot. n. 28455

Spett.le

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Rabbi & C. Solved S.R.L. con sede in Bentivoglio (BO) Via r. Vigano' n. 5 P.I. 00502641202

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 22/01/2016, con protocollo n. 2151, per lo stabilimento della ditta Rabbi & C. Solved S.R.L. sito nel Comune di Bentivoglio, Via R.Vigano' n. 5 ove viene esercitata l'attività di miscelazione a freddo di solventi organici,

Considerato che tale domanda risulta presentata per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura mista di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche di dilavamento aree esterne, rilasciata con PG 7063 del 27/04/2012 con scadenza il 06/04/2016;

Acquisiti i pareri di:

- Comune di Bentivoglio: "favorevole limitatamente agli aspetti urbanistici ed edilizi" espresso con nota prot n. 1767 del 2/02/2016;
- Hera S.P.A.: "favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:
- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dal processo produttivo e le acque meteoriche di dilavamento aree esterne;
- 2. le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico prima della miscelazione con altre tipologie di refluo, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 colonna scarichi in rete fognaria;
- 3. le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;
- 4. i pozzetti di ispezione e prelievo dovranno consentire il campionamento delle acque reflue; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;



Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)





- 5. i sistemi di trattamento delle acque reflue presenti dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 6. la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- 7. documentazione fotografica dei manufatti di cui sopra dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario

 Depurativi Area Emilia Est, Via Cristina Campo, 15 40127 Bologna; PEC:

 heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- 8. i fanghi derivanti dagli eventuali trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 9. adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- 10. l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 11. l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario depurativo;
- 12. la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- 13. il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- 14. nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;
- 15. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico." espresso con nota prot. n. 76756 del 24/06/2016.

Vista la dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione precedentemente autorizzata;

- Visti:
- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)





le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

si esprime, PARERE FAVOREVOLE ad autorizzare in Autorizzazione Unica Ambientale il *Rinnovo* dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura mista di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche di dilavamento aree esterne, vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valido solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, *al punto di immissione terminale in fognatura*, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 11/07/2016

II Responsabile SUAP Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"

D. Lgs. vo 82/2005



HERA S.p.A. Direzione Acqua Via Razzaboni 80 41122 Modena tel. 059.407111 fax. 059.407040 www.gruppohera.it

UNIONE RENO GALLIERA SUAP

Via Fariselli n.4 40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO

Originale PEC unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Impianti Fognario Depurativi Area Emilia Est

Bologna, 24 giugno 2016 Prot. gen.76756

ns. rif. Hera spa Data prot.: 28 GEN. 2016 Prot. N.: 12739 PA&S numero 107/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Rabbi & C. Solved Srl"- Miscelazione a freddo di solventi organici nell'insediamento di Via Renata Viganò n. 5 - Comune di Bentivoglio (BO).

Unione Reno Galliera, SUAP, Prot. n. 2820 del 28/01/2016 Pratica n. 26101/2151/2016 SN

Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche di dilavamento.

In merito all'istanza di AUA - matrice <u>rinnovo dell'attuale autorizzazione allo scarico</u> in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Maremmi Giovanna in qualità di legale rappresentante della Ditta "RABBI & C. SOLVED SRL" con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di miscelazione a freddo di solventi organici in VIA RENATA VIGANO' n.5 - Comune di Bentivoglio (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata in precedenza dall'Unione Reno Galliera con Provvedimento Finale Unico Prot. N. 7063 del 27/04/2012 Pratica 16410/886/2012 SN;

preso atto dalla documentazione agli atti che l'insediamento origina scarichi di acque reflue industriali (acque di lavaggio sistemi di addolcimento, condensa compressori, ecc.), acque reflue domestiche (servizi igienici e similari), acque meteoriche di coperto e di dilavamento aree esterne (mq 650 circa), immessi nella pubblica fognatura di Via Viganò afferente al depuratore

di Funo nel rispetto dei criteri di qualità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi in pubblica fognatura, come da rapporto di prova allegato;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dal processo produttivo e le acque meteoriche di dilavamento aree esterne;
- ➢ le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico prima della miscelazione con altre tipologie di refluo, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- ➢ le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- ➢ i pozzetti di ispezione e prelievo dovranno consentire il campionamento delle acque reflue; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue presenti dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- documentazione fotografica dei manufatti di cui sopra dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna; PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- i fanghi derivanti dagli eventuali trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);



- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- ➢ l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario depurativo;
- ➢ la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"





Autorizzazione Unica Ambientale

RABBI & C SOLVED Srl - Comune di Bentivoglio - via Renata Viganò nº 5

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 300015 del 02/09/2009, che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato B. La validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.



DLgs 152 del 3/4/2006, parte V, art. 269 comma 8 - L.R. N. 3/99-Autorizzazione alla Ditta RABBI &C. SOLVED Srl per la modifica sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera nello stabilimento di Bentivoglio, via Renata Viganò n° 5.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, N. 447

Vista la nota Prot. n° 10693 in data 07.10.2008, pervenuta a questa Amministrazione in data 13.10.2008 (PG n° 423414/08) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Reno-Galliera, e vista la domanda presentata dalla Ditta RABBI &C. SOLVED Srl nella persona del legale rappresentante Duilio Ferrari, avente Sede legale in Comune di Bentivoglio, via Renata Viganò n° 5, formulata in data 07.10.2008 e pervenuta a questa Amministrazione in data 13.10.2008, di autorizzazione per la modifica sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera per l'attività di produzione di solventi e diluenti mediante processo di miscelazione a freddo, ubicato in Comune di Bentivoglio, via Renata Viganò n° 5;

Visto il D.Lgs n. 152 del 2 aprile 2006, parte V, che abroga e sostituisce il D.P.R. 24 maggio 1988, N. 203;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal menzionato D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;

Vista la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione N. 960 del 16 giugno 1999 (pubblicata nel B.U.R. N. 88 del 14 luglio 1999, parte seconda), in attuazione della menzionata L.R. N. 3/99;

Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, N. 44, "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia-Romagna";

Esaminata con esito favorevole la domanda in parola, corredata della documentazione necessaria all'istruttoria tecnica;

Considerato altresì il parere tecnico favorevole espresso dall'A.R.P.A. in data 29.12.2008, a norma degli artt. 3 e 5 della summenzionata L.R. N. 44/95;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 18.12.2008 dal Comune di Bentivoglio;

Accertato che, in base agli elementi e ai documenti contenuti nella domanda, risulta che sono state previste appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

autorizza,

visti i pareri tecnici favorevoli di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta RABBI &C. SOLVED Srl alla modifica sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera per l'attività di produzione di solventi e diluenti mediante processo di miscelazione a freddo, ubicato in Comune di Bentivoglio, via Renata Viganò n° 5, prescrivendo quanto segue:

1) il vincolo per la Ditta RABBI &C. SOLVED Srl alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SALA TRAVASO – ASPIRAZIONE SU FUSTI IN RIEMPIMENTO

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: REPARTO CONFEZIONAMENTO – CONFEZIONATRICE DA 25 LITRI, DA 0.5 E 1 LITRO

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: REPARTO CONFEZIONAMENTO – CONFEZIONATRICE DA 5 LITRI

Portata massima 1600 Nm³/h
Altezza minima 8 m
Durata massima 6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: LABORATORIO CONTROLLO - CAPPA DI ASPIRAZIONE

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 c.14 del DLgs 152/06 in quanto non sono utilizzate sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene e di cumulabilità particolarmente elevata, fermo restando che l'altezza del punto di emissione deve attenersi al vigente Regolamento Comunale Edilizio.

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA PALAZZINA UFFICI

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione autorizzazione in quanto proveniente da impianto termico civile alimentato a metano e con potenza termica nominale inferiore a 3 MW, fermo restando i limiti prescritti al punto 1, parte III dell'allegato I della parte quinta del DLgs 152/06 (art 271 comma 1 del D.Lgs 152/06).

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: REPARTO CONFEZIONAMENTO - CONFEZIONATRICE DA 25 LITRI ED OLTRE

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;

 Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13649:2002 per la determinazione dei composti organici volatili per adsorbimento su carboni attivi ed analisi gascromatografica;

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001.

Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura esse debbono essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

- 2) Fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi di concentrazione autorizzati, ogni verifica analitica dovrà rispettare la qualità e quantità dell'emissione inteso come flusso di massa di sostanze inquinanti autorizzate.
- 3) La messa in esercizio del punto di emissione E8 deve essere comunicata a questa

Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'impianto e comunque non oltre il 31.08.2010 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Contestualmente alle analisi di messa a regime dovrà essere effettuata anche la prima serie di autocontrolli dei punti di emissione E1, E2 ed E3. Entro la stessa data del 31.08.2010 tutte le prese di campionamento delle emissioni esistenti per le quali è prevista periodicità di analisi al punto 7) del presente atto, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs nº 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

- 4) Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
- 5) La presente autorizzazione ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio ai sensi dell'art 269 comma 7. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269

del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.

7) L'osservanza altresì, ai sensi del citato citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità semestrale per i punti di emissione E1, E2, E3 ed E8.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

- 8) L'identificazione, da parte della Ditta RABBI &C. SOLVED Srl, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
- 9) La trasmissione alla Provincia ed all'A.R.P.A., Distretto territoriale e Sezione provinciale di Bologna, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

IL DIRIGENTE (Gianpaolo Soverini) Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.